

consumo; diciamo solo che quest'uso è per sé medesimo un valore, ed un valore distinto dal valore della moneta ³⁷.

Or, se è valore, è per sé stesso remunerabile; non è dunque niente affatto illegittimo in sé stesso prendere un compenso per l'uso.

Resta da ultimo la legislazione della Chiesa.

Intanto è certo che tutti i concili dei primi otto secoli che toccano dell'usura fino a quelli di Meaux e di Parigi (845 e 846), se unico si eccettua quello di Calcut in Inghilterra (787 e 788), dirigono i canoni loro esclusivamente contro l'usura esercitata dal clero, o principalmente dal clero ³⁸. Il

³⁷ « Nel commercio, scrive il ch. D. PALMIERI, *Comento alla Divina Commedia*, osservazioni al canto XI in fine, quel che si presta non è tanto l'oro, l'argento o la carta, quanto il valore; ora il valore può rimanere e recar frutto; prestandosi quindi il valore, si presta una cosa che non si consuma, una cosa permanente e che frutta ». Ed il TURGOR, op. cit., l. c.: « E certo che restituendo la parte principale quegli che ha pigliato a prestito restituirà precisamente lo stesso peso di metallo di quello che il prestatore gli aveva dato. Ma dove si è mai veduto che non bisognasse considerare nel prestito se non il peso del metallo prestato, e non il valore, o piuttosto l'utilità di cui esso è per colui che presta e per colui che piglia a prestito? Come si può fondare seriamente la legittimità dell'affitto delle cose che coll'uso non si consumano, sopra ciò che quest'uso potendo esser distinto dalla cosa, almeno coll'intendimento, è apprezzabile; e sostenere che l'affitto delle cose che si distruggono coll'uso è illegittimo, perchè in esse non si può concepire un uso distinto dalla cosa? Le regole morali per giudicare della legittimità delle convenzioni si fondano, come le convenzioni medesime, sul vantaggio reciproco delle parti contrattanti e non sulle qualità intrinseche o metafisiche degli oggetti del contratto, allorchè queste qualità nulla mutano al vantaggio delle parti ».

³⁸ Cfr. HARDUIN, *Acta Conciliorum*, III, 1603; II, 1428; GAGGIA, l. c.

che dimostra che l'imprestar ad interesse non era riguardato come intrinsecamente cattivo, perchè allora la Chiesa avrebbe estesa la sua proibizione indistintamente a tutti i fedeli.

Nel medio evo l'usura fu generalmente e severamente proibita. Ma in che modo si esercitava allora l'usura? Sentiamo qualcuna delle ragioni di quei concili.

Nel concilio di Parigi (829), ad es., si condannano que' signori che al tempo della messe e della vendemmia fissavano un prezzo ad arbitrio loro ed obbligavano i propri coloni a vendere loro tutte le messi ed il vino per il valore già da essi stabilito, e che talora era il terzo ed ancor meno ³⁹.

Il concilio di Laterano (1097) vieta al creditore di fare suoi, senza calcolarli a diminuzione del capitale prestato, i prodotti del terreno ricevuto a pegno per la somma data a mutuo ⁴⁰.

Nel concilio di Treviri (1310) si proibisce il dare danaro a mutuo prima della messe o della vendemmia, col patto di ricevere poi grano e vino a prezzo che verosimilmente si può giudicare molto minore di quello del tempo della raccolta ⁴¹.

Contro tali enormità non doveva la Chiesa far sentire la sua voce?

Si noti ancora che la tassa del frutto che si esigeva era altissima: il 25 per cento, il 37, il 40, e talvolta più ancora ⁴². Ora tale interesse, date le

³⁹ Cfr. MANSI, *Collect. omn. Conc.*, XIV; HEFELE, *C. G.*, IV, 65.

⁴⁰ HEFELE, V, 249. Cfr. *Plures*, l. c. *Quoniam*, 2, c. *Conquestus*, 8, tit. *De Usuris*.

⁴¹ MANSI, XXV, 258-259; HEFELE, VI, 489.

⁴² Cfr. CIBRARIO, *Della schiavitù e del servaggio*, II, 502; RATZINGER, *L'Economia*, ecc., 337-338 e la nota.

condizioni sociali ed economiche di quel tempo, era affatto indebito. Allora la circolazione de' capitali era costosa e difficile per tutti gli ostacoli che ad essa si frapponevano, come, ad es., quella lunga serie di gabelle e dazi e telonî che era forza pagare ad ogni svolta: pedaggi, pontaggi, portaggi, rotaggi, guidaggi che ogni piccolo signorotto stabiliva nelle sue terre con danno immenso delle popolazioni ⁴³.

Allora mancavano buone vie di comunicazione e di trasporto, buone leggi per guarentire la sicurezza pubblica e privata; mancavano, insomma, tutti gli elementi che costituiscono oggi la perfetta mobilità de' capitali ⁴⁴.

A ciò s'aggiungano le lotte intestine, le guerre all'oriente che richiedevano una quantità enorme di danaro per sopperire unicamente alle spese ⁴⁵; e poi si dica a che grado poteva montare l'usura se non ci fosse stato posto un rimedio.

E questo rimedio cercò porlo la Chiesa. Essa che è la guardiana autorevole della morale individuale e sociale, e nell'ingiustizia e nello scandalo dell'ingiustizia vede la rovina spirituale di chi la commette, proibì qualunque ingiustizia che sotto forma di usura palliata ed aperta andavasi insinuando, avendo cura di difendere principalmente i deboli ed i contadini e dalle avarie dei signori che abusavano del loro posto e della forza loro, e dalla

⁴³ Cfr. DUCANGE, *Glossarium*, ecc., ad v. *Quidagium*; GAGGIA, l. c.

⁴⁴ Cfr. lo stesso PROUDHON, l. c.

⁴⁵ CIBRARIO, l. c.; FUNK, *Storia*, ecc., pag. 19; CL. JANNET, *Les grandes époques de l'histoire économique jusqu'à la fin du XVI^e siècle*, pag. 375.

cupidigia degli usurai pronti a tutti i contratti dove ne avessero il tornaconto ⁴⁶.

Ma siccome essa vedeva che se avesse lasciato libero il varco alle concessioni, causa l'umana ingordigia, non si sarebbe mai riuscito a togliere tanta abominazione; così si trovò costretta a scendere fino alle radici del male. Da ciò si comprende agevolmente come andasse perfino a vietare in modo assoluto qualunque percezione di frutti nei prestiti. Furono quindi soltanto le sfrenate ed impudenti usure che provocarono a guisa di necessaria reazione l'assoluto divieto dell'interesse ⁴⁷.

E tale severità fu provvidenziale, come avverte lo stesso Jannet ⁴⁸, per l'emancipazione dei servi e dei coloni e per tutti i poveri in generale che senza di tali leggi proibitive e severe sarebbero rimasti vittime di usurai e più particolarmente degli ebrei.

Concludiamo col ch. Gaggia. Non fu dunque rigida la Chiesa, ma giusta e provvida; non fu matrigna a nessuno, ma madre a tutti, e solo

per non perder pietà, si fè spietata.

E questo, noi crediamo, sia pure il giudizio che si deve recare sulla stessa enciclica di Benedetto XIV; se non si voglia dire che Benedetto XIV nella parte dottrinale non ha fatto altro che seguire la sentenza di S. Tommaso e degli altri scolastici ⁴⁹.

⁴⁶ GAGGIA, l. c.

⁴⁷ PICHLER, *Ius can.*, lib. V, tit. XIX, n. 11.

⁴⁸ Op. cit., c. 3, pag. 80.

⁴⁹ Del resto, ci avvertono i teologi che l'Enciclica *Vix pervenit* non fu mai dogmatica nel senso cioè che contenesse una definizione infallibile. E quegli stessi, che la considerano come un documento gravissimo, sono tuttavia

Ora ciò che importa a noi di vedere è fino a qual punto si può lecitamente elevare il saggio dell'interesse *naturale ordinario* dall'interesse *mercantile*.

L'interesse ordinario è al 5 per cento, ed è detto della legge civile. Osserviamo però che la legge civile non ha essa determinato arbitrariamente questo saggio: essa non ha che verificato un fatto costante e su quello ha fondato l'interesse annuo del danaro.

E qui sarebbe mestieri esporre i principî che regolano questa economia. Non lo faremo tuttavia che per sommi capi, per non uscire dai limiti e dalla brevità prefissaci. È provato che l'agricoltura soltanto come prima fonte della ricchezza dà un vero guadagno oltre le spese e le consumazioni fatte per far produrre la terra. Questo guadagno può essere più o meno lauto a seconda della fertilità della terra, ma è appunto in ragione di esso che viene determinato il valore di un dato suolo. Nelle condizioni normali ed ordinarie, tolto dal prodotto tutto ciò che è di spesa immediata per la produzione, tolto anche tutto ciò che è vantaggio procurato dall'intelligenza e dal lavoro immediato al capitale terra, che rappresenta unicamente la somma dei lavori anteriori che han resa possibile la produzione, va assegnato un complesso del 5 per cento. Uguale compenso appare non esser ingiusto dare a tutti quegli altri capitali che rappresentano precisamente il lavoro anteriore ed i risparmi fatti nel tempo passato, e quindi anche al capitale danaro ⁵⁰.

ben lungi dall'attribuirle un'autorità suprema. Cfr. VERMEERSCH, op. cit., n. 360, pag. 467.

⁵⁰ BECCARIA, op. cit., pag. 244.

Ecco dunque il vero e legittimo interesse del danaro, ossia l'ordinario interesse di giustizia.

E la legge civile ha qui determinato, almeno con la vecchia agricoltura, rettamente. Dove invece ci pare abbia esorbitato è nel fissare l'interesse mercantile, volendo ottenere col principio di autorità ciò che secondo noi non può essere effetto, come vedremo, che della libertà.

Il difficile ora sta nel determinare fino a che punto si può giungere senza toccare l'usura.

Anche in questa parte gli scolastici non s'accordano. Alcuni vorrebbero che fosse la legge civile che stabilisse almeno in termini generali anche il saggio mercantile ⁵¹, e condannano coloro che percepiscono più del 6 per cento ⁵², saggio approvato da alcuni codici ⁵³. Altri permettono il 7-10 per cento per via comune, ma non più in là ⁵⁴. Altri rimettono tutto alla prudenza del confessore ⁵⁵.

È dunque necessario ricercare anche un principio più saldo, su cui affermare le ragioni del più e del meno, per aver un criterio adeguato nel giudicare la liceità od ingiustizia di questo interesse. E questo principio lo troviamo nella gran legge dell'*offerta* e della *domanda* che regola l'equivalenza di tutti i servigi e determina il prezzo corrente di tutte le cose ⁵⁶. Dicono gli economisti che questo

⁵¹ TAPARELLI, *Saggio di diritto naturale*, I, n. 976.

⁵² GOUSSET, *Teol. mor.*, I, n. 816; GURY, I, n. 830.

⁵³ C. I., a. 1831; C. G., 1907 e Legg. 3 sett. 1807. Tuttavia in Francia con la legge 12 giugno 1886 il saggio comm. non fu più limitato. Cfr. *La grande encyclopédie*, vol. XXVII, Prêt à intérêt.

⁵⁴ LEHMKUHL, I, 1108; D'ANNIBALE, II, pag. 520.

⁵⁵ Cfr. BALLERINI-PALM., III, n. 353.

⁵⁶ « La moneta, dice il BARATTA, *Principi di sociologia cristiana*, p. II, c. VIII, 2ª ediz., come rappresentante di

prezzo è in ragione diretta della domanda ed in ragione inversa all'offerta, il che è quanto dire che l'interesse deve necessariamente alzarsi quando vi è molta domanda dei capitali medesimi, e deve ribassare quando le somme offerte superano le somme domandate.

Ma qual'è a sua volta il termometro che regola quest'offerta e questa domanda? Ancora l'agricoltura. Essendo, infatti, la terra la prima manifatturiera, anzi la madre delle industrie⁵⁷, è chiaro che quando i suoi prodotti sono abbondanti, saranno per via ordinaria maggiori gli affari, minori invece quando i prodotti sono scarsi⁵⁸. E questo lo pos-

tutti gli altri capitali, ne deve rivestire anche il medesimo carattere, dev'essere cioè essa pure soggetta all'alea dell'offerta e della domanda; i servizi ch'essa rende possono essere più o meno richiesti ed apprezzati secondo che maggiore o minore sarà la quantità dei cambi che si potranno sperare, e quindi ottenere in compenso dei servizi più o meno grandi. Tutti gli artefici della vita economica porteranno sempre oscillazioni e perturbazioni nel modo e quantità degli scambi, che si ripercuoteranno in modo più sensibile sulla ricerca o meno di quel capitale che rappresenta tutti gli altri; il che aprirà facilmente la via ai disordini nei commerci, alle frodi, alle sorprese dell'usura sotto forme variatissime ».

Cfr. pure BASTIAT, op. cit., II, pag. 365.

⁵⁷ SOLARI, *Nuova fisiocrazia*, pag. 327.

⁵⁸ Il MENGOTTI in proposito scrive: « Secondo che l'agricoltura va generando una grande abbondanza di derrate e di materie prime, e si dilata la popolazione e il numero delle famiglie, vanno insieme crescendo a grado a grado le ricchezze e i capitali degli individui, e con essi pur crescono i capitali della nazione, che si radunano nello stesso modo, e che altro non sono che il grande aggregato dei capitali privati. Allora sorgono qua e là da sè stesse in seno della nazione le arti dapprima rozze, semplici e poche, quali sono chieste dal bisogno; indi si perfezionano a poco a poco, si variano in molte guise, s'ingentiliscono e si raffinano a misura che la società progredisce

siamo in parte verificare nei mercati che troveremo floridi dopo un'annata prospera, al contrario miseri dopo un cattivo raccolto. Questo interesse che è dato dalla piazza può ancor subire delle oscillazioni e diventar *convenzionale* a seconda delle circostanze. Tali sono, ad es., il *credito personale*, l'opinione cioè che si ha della *moralità* e della *solvibilità* del debitore; *la natura dell'impiego* che il debitore si propone di fare del capitale tolto a prestanza; *la durata del prestito*, ecc.

Di fronte a queste naturali, incoercibili variazioni e vicende degl'interessi, dipendenti da cause estranee, chi non vede come sia impossibile voler determinare il saggio oltre il quale non si possa assolutamente andare? ⁵⁹. Com'è parimenti assurdo

nella cultura e nella ricchezza. Nè in ciò vi è bisogno di stimoli e di consigli. L'interesse proprio, e l'aspetto dell'utile spingono gli uomini a farlo necessariamente com'è facile a concepirsi », *Il Colbertismo*, cap. VIII. Ed il GEORGE: « Ogni commercio è lo scambio di prodotti contro prodotti; quindi la cessazione della domanda per certi prodotti, che contrassegna la depressione commerciale, è in realtà la cessazione dell'offerta di altri prodotti. Se i negozianti vedono diminuire la loro vendita ed i fabbricanti le loro commissioni, ciò mostra unicamente che l'offerta di altre cose, che nella catena degli scambi sarebbero state date per aver quelle, è diminuita. Nel linguaggio comune noi diciamo che « i compratori non hanno danaro », o che il « danaro diventa raro »; ma così esprimendoci, noi dimentichiamo che la moneta non è che lo strumento degli scambi. Ciò che manca a quelli che vorrebbero comperare non è il danaro, ma il prodotto che essi potrebbero cambiare in danaro; ciò che in realtà diventa più raro è una data specie di prodotti. Epperò la diminuzione della domanda effettiva da una parte dei consumatori non è che il risultato della diminuzione della produzione ». (Op. cit., lib. V, cap. I).

Vedi parimenti lo SMITH, op. cit., pag. 278.

⁵⁹ Cfr. BENTHAM, *Difesa dell'usura*.

voler adattare una sola misura a tempi diversi e di diverse condizioni economiche⁶⁰. Ciò che in un tempo è scandalosa usura, in un altro periodo con un guadagno di produzione considerevolmente aumentato può essere lecito compenso del capitale⁶¹.

Ma allora, si dirà, come si potrà distinguere l'usura? Ci sarà usura quando si vorrà esigere, in qualunque modo si faccia, maggior interesse del convenevole e dell'usato correntemente dagli uomini di buona coscienza in quel tempo ed in quel paese⁶². Così pure ci sarà usura tutte le volte che si vorrà arricchire della miseria e ruina del prossimo; perchè la considerazione che decide dell'usura consiste in massima parte nelle condizioni economiche di chi prende a prestito⁶³.

Ci sarà usura tutte le volte che un infame speculatore adescherà l'improvvida ed inesperta gioventù rovinata dal giuoco a ricorrere alla sua iniqua industria per prestiti fino al 50 per cento; poichè momentaneo bisogno d'aiuto, leggerezza ed inesperienza sono le circostanze che il riflessivo usuraio mette a profitto per appropriarsi l'aver altrui.

⁶⁰ Cfr. *Istr. della S. C. di propaganda* dell'anno 1873. (Coll. P. F., n. 2140). Laonde la S. Penitenzieria, 18 aprile 1889, rispose ad un Vescovo che domandava consiglio in proposito, che era molto pericoloso il voler fissare il frutto del danaro con un saggio stabile, ma doversi stare alla circostanza dei tempi e dei luoghi. (Coll. P. F., n. 2143).

⁶¹ La *S. C. di Propaganda*, consultata fin dal 1645 intorno al costume de' Cinesi di percepire ne' loro contratti il 30 %, rispose: « non esse inquietandos ». (Coll. P. F., n. 2118).

⁶² MAFFEI, op. cit.

⁶³ RATZINGER, pag. 259; PESCH, pag. 38; KOCH, *Interesse e usura*, nel volume XII dell'*Enciclopedia della Teologia cattolica e scienze ausiliarie*, Friburgo, 1901.

Ci sarà usura quando un padrone approfitterà delle strettezze de' suoi contadini per anticipare loro grano o simili in una misura, pretendendo poi alla nuova messe la restituzione in altra misura che indubbiamente gli porterà un guadagno esorbitante.

Ci sarà usura quando alcuno darà danaro in prestito ad un altro che si troverà in strettezze, purchè glielo restituisca a rate, le quali sommate insieme gli daranno certamente un interesse fuor del dovuto⁶⁴.

È vero che in questi e simili casi dovrebbe entrar la carità, la quale c'impone di soccorrere il nostro prossimo e rinunciare, all'occorrenza, anche ad ogni giusto compenso; ma bisogna lasciare le cose al loro posto: in materia di beneficenza e di carità fa d'uopo predicare l'abnegazione, il sacrificio; ma non si possono per decreto imporre queste virtù ad un commerciante, a chi compie affari d'interesse. Un capitalista dunque non è tenuto *ex iustitia* verso alcuno e nemmeno verso un povero a rinunciare ad un prodotto od utile che deriva dalla sua proprietà; e perciò egli ha un incondizionato diritto ad interesse, purchè stia nei limiti del giusto e dell'onesto.

Quanto poi ai doveri di carità, resta sempre ne' fedeli l'obbligo di osservarli; ma anche nel loro esercizio il servizio reso al prossimo non rimarrà

⁶⁴ Come si nasconda al giorno d'oggi l'usura di fatto, vedi presso i moderni economisti; ad es., l'ANTOINE, *Cours d'économie sociale*, pag. 508 e segg.; DEHON, *L'Usure au temps present*, (opuscolo); BRANTS, *Les formes actuelles de la lutte contre l'usure*; V. A. COTTINO, *L'usura*, studio critico, Torino, Lattes, 1908.

senza ricompensa, promettendo il Signore il cento per uno de' benefici fatti.

Oltre l'usura privata c'è anche l'usura pubblica che può esser esercitata nelle banche. Si sa come le banche, che si possono realmente chiamare gl'istituti del danaro, siano sorte propriamente in servizio della vita commerciale, affinchè cioè vi fosse un luogo dove con tutta sicurezza uno potesse depositare il suo danaro per quel tempo che gli sarebbe piaciuto, e dove pure chi ne abbisognava avesse a trovarne quanto gliene occorreva. Questa fu l'idea prima dei banchi, come, ad es., il banco di San Giorgio, della repubblica genovese, di Venezia, ecc. ⁶⁵. È noto ancora come per facilitare tutte le vie del commercio e per conseguenza togliere il grande inconveniente della trasmissione effettiva del danaro, in ogni singola operazione commerciale, siasi sostituita alla moneta la lettera di credito, come quella che affidata all'onestà di chi la emetteva, riusciva a tenerne le veci eliminando i rischi e le difficoltà del trasporto.

Dalla lettera di cambio al biglietto bancario il passo era breve e facile; ma dal biglietto bancario al biglietto usura è altrettanto breve e altrettanto facile. E ciò avviene tutte le volte che questo biglietto bancario resta un *titulus sine re*, tutte le volte cioè che non ha dietro di sè quello di cui non è che il segno rappresentativo, che non è convertibile, quando che sia e a volontà del portatore, in moneta metallica effettiva.

Lasciamo agli economisti il rilevare quali disastrose conseguenze porterebbe in ogni vita com-

⁶⁵ Cfr. CORVETTO, *Sulla Banca di S. Giorgio*; BOCARDO, op. cit.; *La Grande Encyclopedie, Banque*.

merciale il solo dubbio intorno a questa possibilità. Noi domandiamo soltanto: Che avverrà quando la banca avrà consegnato allo Stato l'intero deposito contro il diritto di duplicare il valore del biglietto? « Delle due l'una, dice il Solari ⁶⁶. O la banca ridurrà al suo valore il titolo del biglietto, o diminuirà il titolo del prestito della metà; così facendo essa continuerà a mantenere costante il rapporto tra il deposito e l'emissione; ma poichè con la diminuzione del titolo del prestito essa verrebbe a sconvolgere tutto l'ordine del valore di scambio, essa deve pretendere dallo Stato la garanzia del deposito. Che se questo può valere a mantenere la fede del pubblico nella validità relativa del biglietto, non può in modo alcuno evitare la maggior circolazione. Or questo aumento sarà sempre dannoso tutte le volte che non si verificherà un equivalente aumento nel valore degli scambi. Continuando nella supposizione di un seguito di emissioni, senza la garanzia del deposito reale, ma ammettendo quella dello Stato per il corrispondente deposito, senza però diminuire il titolo di prestito, è chiaro che l'operazione vantaggiosissima per la banca finisce per convertirsi nella più terribile delle usure ». Infatti, quando la banca vi presta il suo biglietto garantito dal codice con multa di 5 mila lire ed accompagnamento di prigionia, al saggio del 5 per cento, mentre esso non è garantito che da un deposito di 175 milioni contro 700 di emissione, non riscuote essa il 20 per cento sul capitale versato? Chi paga questo enorme interesse? E quando una banca presta il biglietto al saggio del 5 per cento

⁶⁶ SOLARI, op. cit., cap. VI, nota y.

senza un soldo di deposito, a quanto ammonta l'interesse? ⁶⁷.

Quando la moneta falsa, ed è tale, dice il Solari, quando non ha altra garanzia all'infuori dell'articolo del codice, prende il luogo della buona, che cosa divēta l'economia degli scambi ed il frutto dell'astensione, se non il ludibrio dell'usura? E cristiana una civiltà il cui sistema economico è in balia dell'usura?

Non vorremmo tuttavia che la nostra parola suonasse troppo dura all'orecchio de' cattolici, che nel loro desiderio del bene vengono oggidì istituendo banche e casse di prestiti. Se, in sostanza, tali istituti possono avere un vizio, non è da imputarsi ai cattolici, bensì alla legge che li obbliga a sottostare al suo impero; come, ad es., quando ricevono il danaro in deposito al 3 per cento o al 2 ¹/₂, e lo prestano al 5 per cento percependo l'interesse del prestito anticipato.

Come in altri tempi la Chiesa, che è la vera portatrice di libertà, non riuscì se non attraverso lunghissimi periodi di anni a fare abolire la schiavitù pure da paesi cattolici, anche oggidì chi vive e respira di tutta la vita economica odierna non può sottrarsi a tutte le sue esigenze. Fra i due mali si sceglie il minore: si fondano banche, si creano istituti di credito che anzitutto siano specchio di

⁶⁷ « Il Banco, dice lo CHEVALIER, ha un'alta missione d'interesse pubblico, sulla quale i suoi direttori devono sempre tenere lo sguardo fisso, giacchè è per adempierla che gli sono accordate tante prerogative, e non perchè coloro ai quali s'accordano ne ricavano esorbitanti guadagni ». Ed ancora: « Quando un Banco non è in grado di cambiare i biglietti contro il danaro, deve desistere dalle sue operazioni ». Vedi *Banco di Francia*, crisi del 1847.

lealtà e di onestà nelle operazioni, che escludano, per quanto è possibile, l'idea della speculazione, che facilitino il credito, ai veri bisogni ed ai veri onesti, come fanno di fatto le benemerite casse rurali sorte in beneficio dei poveri agricoltori, e che infine non devolvano a scopi settari o a compiere atti di filantropia sospetta gli utili della banca stessa. Quello che importa e che soprattutto è dovere sacrosanto di ottenere, si è che i cattolici lavorino a preparare la via al completo trionfo della giustizia, non perdendo mai di vista che gli istituti, almeno quali sono nella forma presente, non hanno ragione di fine e neppure di vita permanente nell'odierna questione sociale: sono un minor male e nulla più.

Mirando invece più in alto devesi ricercare e combattere la prima causa di questo disordine finanziario, poggiando cioè tutta quanta l'economia sulle sue vere basi naturali.